



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

**Capitolato speciale prestazionale per l'affidamento in appalto della
gestione dei nidi d'infanzia comunali:
Calvi, San Rocco, Ferrovieri, Giuliari,
Villaggio del Sole, Ipab, Rossini
anni educativi 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029
Lotto unico – CPV 80110000-8**

Indice generale

Art. 1 – Oggetto dell'appalto, finalità e destinatari del servizio.....	3
Art. 2 – Normativa di riferimento.....	4
Art. 3 – Durata e opzioni di proroga.....	5
Art. 4 – Esecuzione in via d'urgenza.....	5
Art. 5 – Valore complessivo dell'appalto e finanziamento della spesa.....	5
Art. 6 – Importo a base di gara.....	6
Art. 7 – Corrispettivo economico.....	6
Art. 8 – Revisione dei prezzi.....	7
Art. 9 – Luoghi, arredi, attrezzature e materiali per l'esecuzione del servizio.....	8
Art. 10 – Accesso al servizio, modalità di funzionamento, giorni e orari di apertura.....	10
Art. 11 – Rette, contributo regionale e contributo nazionale sistema integrato 0-6.....	11
Art. 12 – Linee guida per la programmazione del servizio.....	11
Art. 13 – Prestazioni, figure professionali e requisiti.....	12
Art. 14 – Refezione giornaliera e cura degli ambienti di somministrazione e consumo dei pasti.....	18
Art. 15 – Obblighi dell'Appaltatore nei confronti del personale impiegato.....	19
Art. 16 – Sede operativa e obblighi dell'Appaltatore nei confronti del Comune.....	21
Art. 17 – Clausole sociali e stabilità occupazionale.....	22
Art. 18 – Obblighi del Comune.....	22
Art. 19 – Responsabilità dell'Appaltatore.....	23
Art. 20 – Coperture assicurative.....	24
Art. 21 – Garanzia provvisoria.....	25
Art. 22 – Garanzia definitiva.....	25
Art. 23 – Divieto di subappalto e cessione del contratto.....	26
Art. 24 – Pari opportunità, inclusione lavorativa e obblighi occupazionali.....	27
Art. 25 – Verifica di conformità.....	27
Art. 26 – Qualità del servizio e gestione dei reclami.....	28
Art. 27 – Contestazioni.....	28
Art. 28 – Penali e sanzioni.....	29
Art. 29 – Risoluzione e recesso del contratto.....	30
Art. 30 – Spese contrattuali e tracciabilità dei flussi.....	31
Art. 31 – Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. e Reg. Ue n.2016/679 (GDPR).....	31
Art. 32 – Responsabile del trattamento dei dati personali (art. 28 Reg. Ue 2016/679).....	32
Art. 33 – Risoluzione delle controversie e foro competente.....	33
Art. 34 – Disposizioni finali.....	33

Art. 1 – Oggetto dell'appalto, finalità e destinatari del servizio

Il servizio di asilo nido è un servizio socio-educativo di interesse pubblico per la prima infanzia (0-3 anni), che affianca la famiglia nella crescita del bambino, promuovendone lo sviluppo psicofisico, l'autonomia e la socializzazione, in un ambiente sicuro e stimolante, con personale qualificato e finalità educative, di cura, assistenziali e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i genitori. Destinatari del servizio sono pertanto tutti i **bambini e le bambine dai 3 mesi ai 3 anni di età e le loro famiglie**, residenti nel comune di Vicenza.

Oggetto del presente Capitolato è l'appalto per la gestione, nelle sedi messe a disposizione dal committente, dei seguenti Nidi d'Infanzia del Comune di Vicenza:

n.	Sede	Indirizzo	Capacità ricettiva autorizzata
1	Asilo Nido "Calvi"	Via Calvi n. 38	60 posti
2	Asilo Nido "Ferrovieri"	Via De' Campesani n. 46	60 posti
3	Asilo Nido "San Rocco"	Via Torino n. 36	60 posti
4	Asilo Nido "Giuliari"	Via Goito n. 1	40 posti
5	Asilo Nido "Rossini"	Via G. Rossini n. 44	29 posti
6	Asilo Nido "Villaggio del Sole"	Strada Biron di Sopra n. 90	30 posti
7	Asilo Nido "Ipab"	Corso Padova n. 59	40 posti

Per **gestione** si intende la completa organizzazione ed erogazione del servizio per l'accoglienza, l'educazione e la cura di bambini con età compresa tra i 3 e i 36 mesi, così come meglio descritto nel presente Capitolato di gara.

La preparazione e la fornitura dei pasti (merenda mattutina, pranzo e merenda pomeridiana) viene assicurata dal Comune di Vicenza con derrate alimentari e personale propri, mediante l'utilizzo dei locali cucina decentrati presenti all'interno delle strutture e, per il solo Nido Ipab, mediante consegna di pasti preparati presso le cucine centrali comunali. La somministrazione dei pasti forniti resta a carico dell'Appaltatore.

In relazione alle strutture affidate, l'appalto comprende le seguenti prestazioni / forniture:

- prestazioni educative, compreso il sostegno educativo individualizzato e il coordinamento pedagogico;
- prestazioni di accoglienza, cura e assistenza dei bambini;
- porzionatura e somministrazione dei pasti;
- prestazioni di pulizia degli ambienti e sanificazione;
- prestazioni di lavanderia e guardaroba;
- forniture varie connesse alle attività oggetto di gara e alla realizzazione del progetto offerto;
- piccola manutenzione dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli spazi esterni.

Le strutture come sopra indicate sono autorizzate all'esercizio ed in possesso di accreditamento istituzionale secondo le procedure delineate dalla Regione Veneto, che qui si intendono integralmente richiamate (LR 22/2022, DGRV n. 84/2007, n. 2067/2007).

Nella gestione devono pertanto essere garantiti i rapporti educatore/operatore/bambino previsti dalla norma in relazione alla capacità ricettiva delle strutture: in particolare rapporto educativo 1:6 per bambini di età inferiore ai 12 mesi e di 1:8 per i bambini di età superiore ai 12 mesi, ferma restando la facoltà prevista dall'art. 8, comma 2, della L.R. 32/90. L'Appaltatore si obbliga a garantire e mantenere nel tempo, per quanto di competenza e per l'intera durata dell'appalto, i requisiti di accreditamento tempo per tempo richiesti.

Art. 2 – Normativa di riferimento

Il Nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia e deve pertanto essere espletato nel rispetto della seguente normativa:

- Legge 06.12.1971 n° 1044 "Piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994: "Principi per l'erogazione dei servizi pubblici".
- L.R. 27/04/1990 n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi della prima infanzia: asili nido e servizi innovativi";
- L.R. 16/08/2002 n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali";
- D.G.R.V. n. 84/2007 "Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accREDITamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali";
- D.G.R.V. n. 2067/2007 "Autorizzazione e accREDITamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali - Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007";
- Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, adottati con decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43.

Le modalità di erogazione e le caratteristiche pedagogiche di gestione del servizio di asilo nido, devono inoltre essere conformi a quanto contenuto nel Decreto legislativo 13 Aprile 2017, n.65, nelle *"Linee pedagogiche per il Sistema Integrato zero-sei"* di cui al Decreto Mim n. 3334 del 22/11/2021 e nel *"Regolamento del Sistema Integrato di educazione e istruzione 0/6 anni"* del Comune di Vicenza approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 dell'11 marzo 2025.

Il presente appalto e l'erogazione del servizio devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) rilevanti nell'ambito del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti, di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 51 del 29 gennaio 2021, per quanto applicabili ai servizi ricompresi nel presente appalto.

Art. 3 – Durata e opzioni di proroga

L'appalto decorre dal 01 settembre 2026 per gli anni educativi 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029 e termina il 31/08/2029. L'affidamento del servizio comprende tre anni educativi, ciascuno dei quali con durata allineata al calendario scolastico regionale e con prestazioni erogate, di norma, tra il 1 settembre e il 31 luglio di ciascun anno educativo, nel corso del quale l'Appaltatore deve garantire almeno **44** settimane di funzionamento, fatti salvi aumenti conseguenti a diversi accordi e/o progetti che Comune e Appaltatore potranno concordare.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale (c.d. **quinto d'obbligo**), il Comune può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Comune si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per un massimo di ulteriori tre anni. In tal caso il contratto deve intendersi prorogato a partire dal 01/09/2029. In caso di esercizio della **proroga contrattuale** l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario, ovvero alle condizioni di mercato più favorevoli per il Comune. Quest'ultimo esercita la facoltà di proroga previa adozione di un provvedimento espresso, da comunicarsi all'Appaltatore via PEC almeno 30 giorni prima rispetto alla data di scadenza del contratto. È escluso il rinnovo tacito del contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla scadenza del contratto, il Comune si riserva inoltre la facoltà di prorogare (c.d. **proroga tecnica**) il contratto per il tempo strettamente necessario per la conclusione della procedura di individuazione del nuovo operatore economico cui affidare il servizio, per un periodo comunque non superiore a 180 giorni. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto a garantire l'esecuzione del servizio alle medesime condizioni economiche e normative del contratto in essere al fine di garantire la continuità del servizio e di non creare disagi alle famiglie utenti. il Comune esercita la facoltà di proroga tecnica previa adozione di un provvedimento espresso da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC almeno 20 giorni prima della naturale scadenza del contratto. È esclusa la proroga tecnica tacita del contratto di appalto.

Art. 4 – Esecuzione in via d'urgenza

Ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Comune si riserva la facoltà di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza.

Art. 5 – Valore complessivo dell'appalto e finanziamento della spesa

Il valore dell'appalto, tenuto conto anche delle opzioni previste dall'art. 120 commi 9, 10 e 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ammonta a complessivi **€ 17.970.712,43** al netto di Iva, come da tabella sotto riportata:

Importi iva esclusa	3 Nidi da 60 pb	4 nidi da 40-40-30-29 pb	TOTALE Iva esclusa
Triennio 01/09/2026 - 31/08/2029	€ 4.173.379,20	€ 3.371.576,40	€ 7.544.955,60
Proroga contrattuale 01/09/2029 - 31/08-2032	€ 4.173.379,20	€ 3.371.576,40	€ 7.544.955,60
Quinto d'obbligo	€ 834.675,84	€ 674.315,28	€ 1.508.991,12
Proroga tecnica (6 mesi)	€ 758.796,22	€ 613.013,89	€ 1.371.810,11
TOTALE Iva esclusa	€ 9.940.230,46	€ 8.030.481,97	€ 17.970.712,43

Il costo della manodopera, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice dei contratti, è stimato nella misura del 93,016945% dell'ammontare triennale a base di gara, pari ad **€ 7.018.087,20** Iva esclusa (Valore Annuo 2.339.362,40 Iva esclusa). Il costo della manodopera comprensivo di tutte le opzioni contrattuali previste è stimato in complessivi **€ 16.715.807,70** Iva esclusa

Esso è stimato utilizzando le tabelle ministeriali sul costo medio del lavoro, "Costo del lavoro per i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo/gennaio 2026" per le seguenti figure professionali: Referente tecnico-amministrativo (E1); Coordinatore pedagogico (E1); Educatore Asili Nido (D2); Personale ausiliario in relazione ai compiti affidati di assistenza (B1) e pulizia (A1).

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, nell'offerta economica l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali specifici per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i ammontano ad € 120.719,29, pari all'1,6% dell'importo a base di gara, come stabilito nel *Regolamento per la costituzione e ripartizione degli incentivi* approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 190 del 2 ottobre 2024, e sono destinati secondo le indicazioni di cui al medesimo regolamento.

L'appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Vicenza.

Art. 6 – Importo a base di gara

L'importo a base di gara è pari ad **€ 7.544.955,60** (IVA esclusa) ed è determinato sulla base delle prestazioni richieste per i tre anni di durata contrattuale. L'importo a base di gara comprende anche gli oneri della sicurezza in relazione a quanto posto a carico del datore di lavoro. Non sono previsti rischi da interferenza in quanto le prestazioni vengono erogate in siti dedicati e non è prevista la redazione del DUVRI. L'importo a base di gara comprende ogni onere, nessuno escluso, per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'affidamento a regola d'arte, secondo quanto previsto dall'art. 1176 del c.c.. I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

Art. 7 – Corrispettivo economico

Il corrispettivo è determinato applicando alla base d'asta la percentuale di ribasso offerta dall'operatore economico in sede di gara.

Tale corrispettivo è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri organizzativi e gestionali, nessuno escluso, di seguito riassunti:

- spese per il personale;
- piccola manutenzione dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli spazi esterni;
- spese per reintegro dei materiali usurati;
- spese per la telefonia mobile;
- spese per materiali e prodotti diversi, attrezzature, cancelleria ecc.;
- imposte, tasse ed assicurazioni relative al contratto;
- ogni altra spesa qui non espressamente richiamata ma necessaria al regolare e completo svolgimento del servizio a regola d'arte secondo quanto previsto dal c.c..

Il corrispettivo è indipendente rispetto al numero dei bambini presenti giornalmente e si intende a completa tacitazione di ogni onere collegato e conseguente alla gestione del servizio.

Il pagamento del corrispettivo è effettuato in rate mensili posticipate, suddividendo l'importo annuale ribassato, risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara, in 11 rate di pari importo.

Il pagamento è effettuato sulla base di regolare fattura elettronica debitamente vistata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (Dec) del Comune per l'attestazione del corretto svolgimento del servizio e viene disposto, ai sensi del vigente D.Lgs. 231/2002, entro 30 giorni dal positivo accertamento della regolarità contributiva dell'affidatario (DURC). Dall'ammontare del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità comminate ai sensi dell'art. 28 del presente Capitolato o l'importo corrispondente a servizi non svolti a qualunque titolo (ad esempio in caso di sciopero, forza maggiore ecc.).

Tenuto conto che l'importo posto a base di gara è stato calcolato sulla base di un quadro economico presunto che contempla, oltre a spese organizzative e di materiali, anche una spesa del personale proporzionata alla capienza di ciascun Nido al fine di consentire il mantenimento del richiesto rapporto educatore/bambino, nel caso in cui il numero di **iscrizioni** fosse sensibilmente più basso rispetto alla capienza autorizzata del Nido, verranno operate riduzioni sul corrispettivo come segue:

- minori iscrizioni fino a 4: nessuna riduzione;
- minori iscrizioni da 5 a 9 bambini: riduzione del corrispettivo del 8%;
- minori iscrizioni pari a 10 o più bambini: riduzione del corrispettivo del 16%.

Parimenti, maggiori iscrizioni nel rispetto del limite di ampliamento fissato dalla norma (20% della capacità ricettiva) determineranno identica modifica in aumento del corrispettivo. L'incremento dei posti deve comunque essere autorizzato dal Comune ed è subordinato alla piena copertura dei posti autorizzati complessivamente **nei 10 Asili Nido comunali** attivi.

Art. 8 – Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo dell'appalto, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Trattandosi di un appalto ad alta intensità di manodopera con componenti merceologiche miste, la variazione sarà calcolata sulla base di una media ponderata dei seguenti indici ISTAT (NIC - Indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività):

Voce di Costo	%	Indice ISTAT di riferimento
Personale	93,00%	Indice retribuzioni contrattuali orarie (CCNL Cooperative Sociali)
Gestione e Igiene	4,00%	NIC - Prodotti per la cura della persona
Pulizie e Casa	3,00%	NIC - Prodotti non durevoli - Prodotti per la pulizia

Il Comune monitora con cadenza semestrale gli indici elaborati dall'ISTAT. La clausola di revisione dei prezzi si attiva solamente quando si registra, in relazione alla media ponderata delle variazioni degli indici sopra citati, una variazione complessiva superiore al 5% rispetto al valore dell'appalto al momento dell'aggiudicazione o del termine massimo per l'aggiudicazione in caso di ritardi.

Procedura di attivazione:

- il Comune verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti per la revisione; l'Appaltatore ha comunque facoltà di presentare istanza documentata;
- il Comune comunica formalmente l'entità della variazione;
- l'Appaltatore applicherà il nuovo prezzo nelle fatture relative alle prestazioni eseguite successivamente alla variazione stessa;
- la revisione opera obbligatoriamente anche in diminuzione, qualora gli indici subiscano una flessione superiore alla soglia del 5%.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore del sistema ponderato di indici al momento della rilevazione e il valore dell'appalto indicato nel provvedimento di aggiudicazione. Si precisa che in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'allegato I.3 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione.

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda all'art. 60 e all'allegato II.2-bis del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Art. 9 – Luoghi, arredi, attrezzature e materiali per l'esecuzione del servizio

Il servizio viene svolto nelle sedi messe a disposizione dal Comune di Vicenza. Con l'eccezione della struttura denominata "Asilo Nido Calvi", le sedi sono di proprietà comunale. Queste sono affidate dal Comune all'Appaltatore in comodato d'uso gratuito regolato dagli artt. 1803 e seguenti del c.c.; con riferimento al Nido Calvi, questo è nelle disponibilità dell'Ente sulla base di apposito contratto di locazione. Il Comune ha già provveduto ad ottenere da parte della proprietà apposito nulla osta per l'utilizzo della struttura per le medesime finalità da parte di terzi.

n.	Sede	Indirizzo	Capacità ricettiva autorizzata
1	Asilo Nido "Calvi"	Via Calvi n. 38	60 posti
2	Asilo Nido "Ferrovieri"	Via De' Campesani n. 46	60 posti
3	Asilo Nido "San Rocco"	Via Torino n. 36	60 posti
4	Asilo Nido "Giuliani"	Via Goito n. 1	40 posti
5	Asilo Nido "Rossini"	Via G. Rossini n. 44	29 posti
6	Asilo Nido "Villaggio del Sole"	Strada Biron di Sopra n. 90	30 posti
7	Asilo Nido "Ipab"	Corso Padova n. 59	40 posti

Gli immobili e le aree esterne di pertinenza, come descritti nel presente Capitolato, gli arredi e le attrezzature vengono cedute in comodato gratuito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, per l'intera durata del contratto. Le planimetrie degli immobili sono a disposizione presso il Servizio Istruzione del Comune. L'Appaltatore è tenuto, ai fini della formulazione dell'offerta tecnica, a programmare un sopralluogo nei termini e modalità indicati nel disciplinare di gara, di cui verrà rilasciata attestazione.

Tutte le strutture sono dotate di arredi, attrezzature e materiale ludico-didattico sufficienti a garantire la corretta e completa gestione del servizio. L'Appaltatore può integrare con spese a proprio carico gli arredi interni ed esterni ritenuti necessari per la piena realizzazione del Progetto educativo proposto in sede di gara, in accordo con il Comune. Nel caso di forniture integrative, al termine della gestione, i beni resteranno nella piena disponibilità del Comune, il quale non dovrà corrispondere per essi alcun corrispettivo all'Appaltatore.

Prima dell'inizio della gestione viene eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature, arredi, impianti e di quant'altro presente in tutte le strutture affidate e viene redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti.

Alla scadenza l'Appaltatore è tenuto a riconsegnare gli immobili, gli impianti fissi, le attrezzature e gli arredi e quant'altro ricevuto in dotazione in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità del verbale di avvio di servizio. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale di riconsegna. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Sono a carico dell'Appaltatore:

- la piccola manutenzione dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli spazi esterni, intendendosi con ciò quella necessaria a mantenere i materiali ivi custoditi in perfetto stato d'uso, prevedendo l'eventuale reintegro in caso di danneggiamento e rottura, per il corretto ed adeguato espletamento del servizio;
- le coperture assicurative come meglio dettagliate all'art. 20 del presente Capitolato;
- la custodia delle strutture affidate e il risarcimento di eventuali danni provocati da parte del personale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, durante la propria attività di controllo dello stato degli immobili e attrezzature, ha l'obbligo di informare il Comune in merito ad ogni esigenza rilevata e a eventuali fattispecie da valutarsi da parte degli uffici comunali competenti, fatta eccezione per la piccola manutenzione, che resta a carico dell'Appaltatore.

Gli immobili e tutto quanto elencato nei verbali di consegna rimarranno di esclusiva proprietà del Comune e non saranno pertanto assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico dell'Appaltatore.

Art. 10 – Accesso al servizio, modalità di funzionamento, giorni e orari di apertura

Il Comune provvede, con personale proprio, alla raccolta delle domande da parte dell'utenza, alla definizione della retta da pagare per il servizio e all'adozione degli atti necessari a redigere la graduatoria per l'accesso al servizio Nidi comunali. Le graduatorie sono predisposte con le modalità e i criteri stabiliti dal vigente *Regolamento comunale del Sistema Integrato di educazione e Istruzione 0/6 anni* approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 dell'11 marzo 2025. La prima ammissione all'asilo nido avviene secondo l'ordine di posizione maturato nelle graduatorie definitive degli aventi diritto, in base ai posti disponibili distinti per struttura. Per le annualità successive i bambini già iscritti si intendono tacitamente rinnovati.

Il Comune provvede a consegnare all'Appaltatore, di norma entro la fine del mese di maggio dell'anno educativo in conclusione, l'elenco degli ammessi al successivo anno, sia per le nuove iscrizioni sia per i bambini già frequentanti, al fine di consentire all'Appaltatore di organizzare il servizio nei termini previsti. In caso di rinunce o mancati accessi, il Comune provvede a comunicare i subentri nei posti che dovessero rendersi liberi, sulla base della graduatoria approvata.

Il nido è aperto per almeno **44** settimane nell'arco dell'anno educativo, nello specifico comprese nel periodo dal 1° settembre di ciascun anno al 31 luglio dell'anno successivo. Il calendario educativo viene definito annualmente dal Comune, nel rispetto degli standard di apertura fissati dalla Regione Veneto. L'Appaltatore pertanto si impegna ad assicurare il servizio per tutte le giornate stabilite, nel rispetto della estensione massima del periodo di apertura.

Il servizio è assicurato per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.30. L'orario di funzionamento prevede che gli utenti possano usufruire del servizio con 3 modalità di frequenza:

1. **Part-time:** dalle 7.30 alle 13.15 (ingresso 7.30-9.00 / uscita 12.30-13.15)
2. **Tempo pieno:** dalle 7.30 alle 16.00 (ingresso 7.30-9.00 / uscita 15.30-16.00)
3. **Tempo prolungato:** dalle 7.30 alle 17.30.

Il prolungamento del servizio dalle ore 16.00 alle 17.30 è regolamentato dall'art. 14 del vigente *Regolamento comunale del Sistema Integrato di educazione e Istruzione 0/6 anni* del Comune di Vicenza. Le famiglie che ne hanno diritto possono usufruirne scegliendo una delle seguenti opzioni di uscita:

- prima uscita dalle 16.30 alle 16.45
- seconda uscita dalle 17.15 alle 17.30.

Spetta al Comune raccogliere e valutare le istanze e le opzioni scelte dalle famiglie, comunicando poi le modalità di frequenza all'Appaltatore.

Nel corso dell'anno, il Comune, in accordo con l'Appaltatore, può apportare modifiche al calendario o all'orario di funzionamento e all'organizzazione del servizio per sopravvenute esigenze di riorganizzazione (riduzione/ampliamento del numero degli iscritti, diversa tipologia di domanda, specifiche progettualità, modifica della legislazione vigente, ecc.).

L'Appaltatore dovrà inoltre assicurare la presenza degli operatori in occasione di progetti o iniziative occasionali (*Open Day*, feste di fine anno educativo, etc.) sia all'interno della struttura che sul territorio, anche eventualmente organizzate in giorni e/o orari diversi dal normale calendario di attività, secondo le indicazioni che verranno specificate dal Comune.

Il Comune si riserva altresì di autorizzare, in accordo con l'Appaltatore, eventuali progetti per l'utilizzo delle strutture affidate oltre gli orari sopra indicati e nei periodi di chiusura del servizio per attività comunque rivolte all'infanzia.

Art. 11 – Rette, contributo regionale e contributo nazionale sistema integrato 0-6

Spetta al Comune la determinazione, la riscossione e il controllo delle rette degli utenti, le quali costituiscono entrate di esclusiva spettanza dello stesso.

È fatto divieto all'Appaltatore e ad ogni suo dipendente di accettare e/o richiedere qualsiasi partecipazione agli utenti, in denaro o qualsiasi altra forma per il servizio Asilo Nido.

Inoltre, spetta al Comune la titolarità:

- del contributo in conto gestione erogato dalla Regione ai sensi dell'art. 27 della L.R. 32/1990;
- del contributo di cui al Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni;
- di qualunque altro contributo finalizzato al sostentamento del servizio.

L'Appaltatore è tenuto alla trasmissione annuale tempestiva dei dati che verranno richiesti dal Comune ai fini della compilazione delle relative domande di contributo.

Art. 12 – Linee guida per la programmazione del servizio

La finalità socio-educativa dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia è di sostenere la crescita e lo sviluppo cognitivo e relazionale dei bambini e delle bambine offrendo loro opportunità di esperienza, di cura, di educazione, di gioco, di relazione e di apprendimento, all'interno di una alleanza educativa con le famiglie.

A tal fine, la proposta organizzativa e di gestione dei servizi per la prima infanzia deve essere coerente con il progetto educativo e gli orientamenti pedagogici degli asili nido del Comune di Vicenza contenuti nella premessa del *Progetto educativo-didattico annuale* (P.E.D.) con riferimento alle *Linee pedagogiche per il sistema integrato zero sei* e agli *Orientamenti nazionali per i servizi alla prima infanzia*.

La programmazione del servizio avviene nel rispetto delle modalità di ambientamento dei bambini nella struttura, nonché dei valori educativi e degli strumenti e obiettivi condivisi con il coordinamento pedagogico comunale.

L'Appaltatore si impegna a presentare entro la metà del mese di novembre di ciascun anno educativo il proprio progetto educativo-didattico da condividere con il coordinamento pedagogico comunale.

Favorisce inoltre la diffusione della cultura dell'infanzia e del sistema integrato di educazione e istruzione 0/6 anni anche collaborando con le università e le agenzie formative.

Art. 13 – Prestazioni, figure professionali e requisiti

L'Appaltatore provvede con propria organizzazione e personale ad assicurare lo svolgimento ottimale del servizio. A tal fine si obbliga ad eseguire le prestazioni e a dotarsi di personale sufficiente e adeguato in numero e qualifiche formative e professionali in relazione agli specifici compiti da espletare. Al riguardo si veda anche quanto riportato al precedente art. 5.

Tutto il personale impiegato deve essere in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici per ciascuna figura professionale:

A) Referente Tecnico- Amministrativo

B) Coordinatore pedagogico

C) Educatore Asili Nido

D) Operatore ausiliario con mansioni di assistenza e pulizia

Requisiti generali

Il personale impiegato fisso e sostituto deve essere di età non inferiore ai 18 anni e in possesso dei requisiti personali, formativi e professionali come meglio di seguito precisati. L'Appaltatore deve altresì garantire che il personale abbia la piena conoscenza della lingua italiana, idoneità fisica all'impiego e assenza di condanne penali o carichi penali pendenti.

Tenuto conto della delicatezza del servizio, tutto il personale impiegato deve rispettare le norme di legge e i regolamenti inerenti al servizio affidato, nonché le disposizioni fissate dal presente Capitolato. Deve inoltre mantenere un comportamento irreprensibile, agire con la massima professionalità, con diligenza, perizia, prudenza e rispettare la dignità dell'utenza e il segreto d'ufficio. Ogni operatore deve garantire la massima professionalità nella gestione dei rapporti con il personale, con i bambini e con le famiglie utilizzando sempre un atteggiamento e un linguaggio, rispettosi e appropriati.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che non ritenesse idoneo allo svolgimento del servizio, che l'Appaltatore è tenuto a sostituire ordinariamente entro 48 (quarantotto) ore dalla richiesta del Comune.

Prestazioni e Requisiti specifici

A) Referente Tecnico- Amministrativo

Il Referente Tecnico-Amministrativo è l'interlocutore di riferimento per il Comune, in possesso della approfondita conoscenza del servizio e della sua organizzazione. È responsabile della gestione complessiva del contratto e garantisce che l'Appalto venga espletato nella piena conformità all'offerta tecnica proposta in sede di gara, per quanto non rientrante nelle competenze del Coordinatore Pedagogico. A tal fine l'Appaltatore assicura tutte le prestazioni non strettamente

collegate alle prestazioni educative ed ausiliarie avvalendosi del referente tecnico-amministrativo cui fornisce il necessario supporto.

Prestazioni

- sovrintende agli aspetti di natura amministrativa e contabile per il buon funzionamento del servizio e il rispetto della regolare esecuzione del contratto;
- assicura il rispetto delle norme tempo per tempo vigenti in materia di sicurezza, contratto di lavoro ecc..
- gestisce e garantisce, anche su richiesta del Comune, il flusso dei dati informativi sull'andamento del servizio, per esigenze di rendicontazione, progettuali e richieste di contributi;
- garantisce il reintegro dei materiali ludico-didattici, per l'igiene personale dei bambini e ogni altro materiale d'uso necessari allo svolgimento delle attività, valutando ed armonizzando le richieste pervenute;
- ogni altra prestazione necessaria alla corretta esecuzione del servizio in relazione alla mansione.

Titoli di studio

Laurea

Capacità professionale

Documentata esperienza professionale maturata nel settore oggetto dell'appalto di almeno 3 anni

B) Coordinatore pedagogico

Il Coordinatore pedagogico è responsabile del progetto educativo e del modello organizzativo, gestisce i rapporti nel gruppo di lavoro, organizza la formazione del personale, cura i rapporti con le famiglie e provvede a sviluppare, in modo continuativo, le informazioni sia all'interno che all'esterno del servizio, in modo da rielaborare e riformulare periodicamente gli obiettivi e i processi di lavoro.

Prestazioni

- è responsabile del coordinamento delle attività di cui alla proposta tecnica per le sedi affidate in appalto, compresa la corretta e puntuale redazione della documentazione necessaria al Referente Tecnico-Amministrativo;
- provvede alla redazione periodica di dati e relazioni circa l'andamento del servizio e gli obiettivi raggiunti, in sintonia con quanto previsto dall'offerta tecnica;
- assicura l'idonea e puntuale applicazione del progetto pedagogico nelle diverse strutture, in collaborazione con il coordinatore pedagogico comunale;
- collabora con i referenti di plesso per la redazione e l'aggiornamento del modello organizzativo dei plessi con riferimento ai turni di servizio, agli orari, alle ferie, ai permessi e alla sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo;
- supervisiona il lavoro di *équipe* degli educatori, in particolare attraverso contatti con il referente di plesso;
- svolge periodiche osservazioni educative per garantire sostegno tecnico al lavoro degli operatori;

- collabora con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura della prima infanzia e la prevenzione del disagio;
- assicura, se necessario, il raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari;
- promuove la qualità del servizio, attraverso il monitoraggio delle attività svolte e la loro documentazione;
- è responsabile dell'aggiornamento della formazione permanente del personale impiegato per lo svolgimento dell'appalto;
- raccoglie i fogli d'ordine per il reintegro dei materiali ludico-didattici, per l'igiene personale dei bambini e ogni altro materiale d'uso necessari allo svolgimento delle attività, da inoltrare al Referente Tecnico-Amministrativo;
- ogni altra prestazione necessaria alla corretta esecuzione del servizio in relazione alla mansione.

In rappresentanza delle strutture affidate dal presente appalto, il Coordinatore pedagogico partecipa alle riunioni indette dal Committente e agli incontri del Coordinamento Pedagogico Territoriale di cui il Comune di Vicenza è capofila.

Titoli di studio

Il coordinatore pedagogico deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- Laurea specialistica o magistrale in "Scienze Pedagogiche" (classe 87/S D.M. 509/99 o classe LM-85 D.M. 270/04);
- Laurea Magistrale in Programmazione e gestione dei servizi educativi (classe 56/S D.M. 509/99 o classe LM-50 D.M. 270/04);
- Laurea Magistrale in Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, (Classe di Laurea LM-57);
- Laurea Magistrale in Teorie e Metodologie dell'E-Learning e della Media Education (Classe di Laurea LM-93).

In via transitoria, come stabilito dalla nota MIUR n. 23807/2020, continuano ad avere validità anche i seguenti titoli previsti dalla normativa regionale previgente se diversi da quelli sopra citati purché conseguiti entro il 31 luglio 2020:

- diploma di laurea in pedagogia (vecchio ordinamento)
- diploma di laurea in scienze dell'educazione (vecchio ordinamento)
- diploma di laurea in scienze della formazione primaria (vecchio ordinamento)
- diploma di laurea in psicologia (vecchio ordinamento)
- lauree di I e II livello in scienze psicologiche, dell'educazione e della formazione (nuovo ordinamento DM n. 509/1999 e DM n. 270/2004)

C) Educatore Asili Nido

Il personale educativo si occupa dell'accoglienza, della cura, dell'assistenza, dell'educazione e dell'armonioso sviluppo psicofisico dei bambini nella fascia di età compresa tra 3 e 36 mesi, ivi compresi quelli con fragilità. Informa la propria attività ai principi di cui alle *Linee pedagogiche per il sistema integrato zero sei* e agli *Orientamenti nazionali per i servizi alla prima infanzia*.

Tra il personale educativo viene individuato un **referente di plesso**, che costituisce il riferimento sia per il Coordinatore pedagogico dell'Appaltatore che per il Coordinatore pedagogico del Comune di

Vicenza. Il personale educativo deve adottare una metodologia di lavoro in *équipe* ed essere disponibile allo scambio di informazioni e alla collaborazione reciproca.

Prestazioni

- cura e gestisce la relazione educativa e le proposte educative adeguate ad ogni bambino;
- cura e organizza le *routines* quotidiane in funzione dell'accoglienza, dei pasti, dell'igiene personale, del riposo e della fase di uscita dal nido;
- favorisce lo sviluppo psicomotorio, affettivo, cognitivo, relazionale e sociale;
- opera per il conseguimento dell'autonomia, dell'identità e delle competenze personali;
- effettua osservazioni educative sistematiche dei bambini in relazione alla sezione in cui è inserito;
- partecipa agli incontri di *équipe* pianificati;
- coinvolge le famiglie nel lavoro educativo mettendo in atto un proficuo dialogo basato sul rispetto reciproco dei ruoli,
- favorisce l'alleanza educativa anche attraverso il patto di corresponsabilità con le famiglie;
- allestisce gli spazi e valorizza i luoghi di vita quotidiana sia interni che esterni, favorendo l'apprendimento e la scoperta;
- custodisce, cura e riordina i beni materiali e le attrezzature che costituiscono il patrimonio del nido, evidenziando quanto necessita di reintegro o sostituzione;
- redige il foglio d'ordine per il reintegro dei materiali ludico-didattici necessari allo svolgimento delle attività;
- ogni altra prestazione necessaria alla corretta esecuzione del servizio in relazione alla mansione.

Titoli di studio

- Laurea in Scienze dell'educazione e della Formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
- Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM85bis) integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari;
- Laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L-19 senza indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia (titolo valido solo per immatricolati entro A.A. 2018/2019)
- Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM-85 bis) SENZA integrazione del corso di specializzazione (titolo valido solo per immatricolati entro A.A. 2018/2019)

In assenza dei titoli nelle classi di laurea di cui sopra, sono validi i seguenti titoli previsti dalla normativa regionale vigente (Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32; L.R. 16 agosto 2002, n. 22; DGR 16 gennaio 2007, n. 84; DGR n. 2179/201) prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 65/2017, purché conseguiti entro l'A.S. o A.A. 2021/2022:

1. Diploma di vigilatrice d'infanzia
2. Diploma di puericultrice
3. Diploma di scuola magistrale di grado preparatorio (diploma di maestra d'asilo)
4. Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio
5. Diploma di qualifica di assistente per l'infanzia

6. Diploma di qualifica di operatore dei servizi sociali
7. Diploma di istituto magistrale (maturità magistrale)
8. Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico
9. Diploma di maturità di assistente di comunità infantile
10. Diploma di maturità per tecnico dei servizi sociali
11. Diploma di maturità di tecnico per i servizi sociali- indirizzo esperto in attività ludico espressive
12. Diploma di dirigente di comunità
13. Diploma di liceo pedagogico-sociale
14. Diploma di liceo socio-psico-pedagogico brocca (no indirizzo linguistico)
15. Diploma di liceo delle scienze sociali
16. Diploma di liceo delle scienze umane
17. Diploma "progetto Egeria"
18. Diploma liceo della comunicazione-opzione sociale
19. Diploma I.P.S. indirizzo "servizi socio-sanitari"
20. Diploma di laurea in pedagogia (ante DM n. 509/1999)
21. Diploma di laurea in scienze dell'educazione (ante DM n. 509/1999)
22. Diploma di laurea in scienze della formazione primaria (ante DM n. 509/1999)
23. Diploma di laurea in psicologia (ante DM n. 509/1999)
24. Lauree di I e II livello in scienze psicologiche (DM n. 509/1999 e DM n. 270/2004).
25. Laurea di I livello in scienze dell'educazione e della formazione (DM n. 509/1999).
26. Laurea di II livello in scienze dell'educazione e della formazione (DM n. 509/1999 e DM n. 270/2004).

Il diploma di laurea di educatore professionale quale operatore sociale e sanitario previsto dal D.M. del Ministero della Sanità, 8 ottobre 1998, n. 520 è **escluso** dai titoli di studio validi.

Si rimanda alle tabelle ministeriali di equipollenza dei titoli di studio per ulteriori approfondimenti. Tutti i titoli di studio devono essere rilasciati da scuole riconosciute a norma dell'ordinamento scolastico dello Stato, oppure nel caso di titoli di studio acquisiti all'estero deve essere documentata l'equipollenza.

D) Operatore ausiliario con mansioni di assistenza e pulizia

Il personale ausiliario ha il compito di garantire quotidianamente le operazioni di pulizia ed igiene della struttura, lavanderia e tutte le attività di supporto al personale educativo per le funzioni di cura ed accudimento dei bambini. Provvede a redigere il foglio d'ordine per il reintegro dei materiali e dei prodotti necessari allo svolgimento delle attività. Si occupa altresì della distribuzione e somministrazione di pasti e merende; per questa attività si rimanda completamente all'art. 14 del presente Capitolato.

L'Appaltatore è tenuto a garantire la presenza di personale con funzioni ausiliarie, in numero tale da rispettare i rapporti numerici previsti dalla L.R. 22/2002 e relativa deliberazione attuativa DGR n. 84/2007 (Standard AS-NI-AU 1.3).

Prestazioni

a) accoglienza e supporto al personale educativo:

- collabora con il personale educativo nella cura e sorveglianza dei bambini e nel riordino degli ambienti;

- sorveglia gli ingressi nei momenti di accoglienza e uscita dei bambini;
- controlla la sicurezza dei giardini prima dell'uscita dei bambini;
- supporta l'educatore negli spostamenti dei bambini interni ed esterni per brevi tragitti (ad es. scuola dell'infanzia);
- controlla delle entrate alle strutture sia pedonali sia carrabili, al fine di impedire l'accesso a persone non autorizzate;
- supporto nel momento del cambio dei bambini;
- supporto nel momento del pranzo dei bambini;
- partecipa se richiesto ad incontri programmati ad inizio anno o in base a bisogni emergenti;
- ogni altra prestazione necessaria alla corretta esecuzione del servizio in relazione alla mansione.

b) pulizia e sanificazione

Pulizie ordinarie quotidiane:

- spazzatura, lavaggio accurato e asportazione completa della polvere di tutti i locali del nido;
- pulizia, lavaggio e disinfezione dei servizi igienico-sanitari e relativi accessori (fasciatoi ecc);
- riordino quotidiano dei lettini dei bambini e cambio biancheria una volta a settimana e all'occorrenza;
- pulizia e riordino armadietti dei bambini;
- eliminazione della spazzatura e dei rifiuti con raccolta in appositi contenitori differenziati, per la consegna alla nettezza urbana;
- attività di lavanderia e guardaroba, con reintegro o sostituzione dei materiali tessili non più utilizzabili;
- controllo, stoccaggio e reintegro dei materiali d'uso per l'igiene personale dei bambini (pannolini, detersivi, creme ecc) e dei locali;
- ogni altra prestazione necessaria alla corretta esecuzione del servizio in relazione alla mansione.

Pulizie settimanali

- spazzatura e lavaggio dei locali ripostiglio e degli spazi esterni (giardino, terrazze, ecc);
- pulizia di zerbini e tappeti;
- ogni altra prestazione atta a garantire una perfetta igiene e pulizia all'interno ed esterno dei locali;

Pulizie mensili

- lavaggio dei vetri, finestre, vetrate esterne, specchi e infissi;
- lavaggio cestini portarifiuti;
- deragnatura, pulitura e spolveratura soffitti, pareti e corpi illuminanti;

Pulizie di fondo

- da effettuarsi prima dell'inizio di ogni anno educativo, in occasione delle festività natalizie e pasquali.

Titoli di studio

- licenza della scuola dell'obbligo;
- attestato HACCP per gli operatori impiegati nella somministrazione dei pasti.

Art. 14 – Refezione giornaliera e cura degli ambienti di somministrazione e consumo dei pasti

Il Comune di Vicenza assicura con proprio personale il servizio di refezione giornaliera ai bambini. La preparazione dei pasti in tutte le strutture avverrà nella cucina della struttura stessa che resta a gestione diretta del Comune di Vicenza, ad eccezione dell'asilo nido IPAB i cui pasti verranno prodotti nel centro cottura comunale e trasportati in regime di legame "caldo-freddo".

L'Appaltatore assicura con personale proprio la somministrazione dei pasti giornalieri, suddivisi in merenda mattutina, pranzo e merenda pomeridiana. Il personale incaricato deve utilizzare vestiario dedicato alla sola somministrazione e deve essere in possesso di attestazione HACCP.

Gli orari indicativi per la somministrazione dei pasti sono:

- merenda del mattino: ore 9.30
- pranzo: ore 11.00/12.00
- merenda pomeridiana: ore 15.00

Lo svolgimento del servizio comprende:

- il ricevimento del carrello già allestito dal personale della cucina comunale con il pane, l'acqua (sfusa o in bottiglia), gli accessori e le attrezzature necessarie allo sporzionamento, alla somministrazione e al consumo del pasto;
- l'apparecchiatura delle tavole con piatti, bicchieri e posate per la consumazione dei pasti;
- il ricevimento del carrello con i pasti, comprese eventuali diete speciali, e lo sporzionamento;
- la sparecchiatura dei tavoli a fine pasto riponendo sul carrello in modo ordinato tutti i piatti, bicchieri, posate e stoviglie e attrezzature utilizzate durante la refezione e riconsegna del carrello al personale della cucina comunale;
- ogni altra attività necessaria alla somministrazione e corretto consumo da parte dei bambini degli alimenti
- la pulizia quotidiana dei locali e arredi utilizzati per il consumo del pasto;
- la gestione dei rifiuti dei locali affidati tramite raccolta differenziata (carta, vetro, plastica e umido) e il convogliamento degli stessi presso i punti di raccolta; per tale attività l'Appaltatore ha l'obbligo di uniformarsi alla normativa comunale in materia di raccolta differenziata.

Per il solo Nido denominato IPAB, oltre a quanto sopra indicato, l'Appaltatore deve assicurare:

- la preparazione della frutta frullata per i bambini che usufruiscono del menù 4/12 mesi;
- il ricevimento dei pasti e di ogni altro alimento necessario consegnati dal centro cottura comunale negli orari stabiliti;
- l'allestimento del carrello con il pane, l'acqua (sfusa o in bottiglia), gli accessori e le attrezzature necessarie allo sporzionamento, alla somministrazione e al consumo del pasto;
- il lavaggio, la detersione e, se prevista, la disinfezione degli accessori, utensili e attrezzature utilizzati per il trasporto, lo sporzionamento, la somministrazione e il consumo del pasto (es. contenitori, bicchieri, posate, stoviglie, utensili, biberon).

14.1 - Distribuzione dei pasti

La distribuzione delle porzioni deve avvenire nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza e lo schema di grammatura pro-capite indicato nelle Linee Guida regionali vigenti.

Il personale addetto alla distribuzione delle pietanze è tenuto ad osservare le seguenti disposizioni:

- seguire scrupolosamente la normativa igienico-sanitaria;
- compilare puntualmente le schede previste dal Piano di autocontrollo HACCP, con programma di monitoraggio settimanale;
- aprire il contenitore solo nel momento in cui inizia la distribuzione, al fine di evitare l'abbassamento della temperatura;
- somministrare i pasti indicativamente con le seguenti modalità: i sughi/brodi di condimento vanno messi sulla pasta/riso solo al momento di servirla; le verdure vanno condite al momento del consumo;
- deve osservare in modo scrupoloso le modalità di somministrazione delle diete speciali che sono fornite in contenitori monoporzione e nominativi per evitare qualunque contaminazione crociata.

14.2 - Operazioni di pulizia e sanificazione relativi al servizio refezione

L'Appaltatore deve garantire che, coerentemente al Piano di Autocontrollo, le operazioni di pulizia e di sanificazione dei locali vengano svolte solo dopo che tutte le attività di somministrazione dei pasti siano state concluse. Tali attività presso i luoghi di consumo dei pasti devono essere svolte solo quando gli utenti hanno lasciato detti locali.

Tutta l'attrezzatura e il materiale di pulizia utilizzato per il servizio di refezione deve essere dedicato ad uso esclusivo degli ambienti in cui si svolge. Le operazioni devono essere svolte nel rispetto delle previsioni contenute nei CAM applicabili (pulizie dei locali e lavaggio delle stoviglie e delle altre superfici dure) con particolare riferimento all'utilizzo dei prodotti prescritti.

L'Appaltatore deve garantire che tutti i prodotti detergenti e sanificanti utilizzati siano conformi alle normative vigenti per quanto riguarda la composizione, l'etichettatura e le confezioni, che siano impiegati secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici e che durante l'uso siano riposti su un carrello adibito appositamente a tale funzione. I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione devono essere sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e custoditi in locale apposito o, preferibilmente, in armadi chiusi a chiave. In ogni caso, i prodotti detergenti e gli attrezzi per la pulizia devono essere riposti in luoghi o in spazi non accessibili agli utenti del servizio.

Art. 15 – Obblighi dell'Appaltatore nei confronti del personale impiegato

La gestione del servizio viene effettuata dall'Appaltatore con personale proprio in totale autonomia organizzativa, responsabilità e rischio, assumendo ogni onere, nessuno escluso, derivante dai rapporti con il proprio personale (retributivo, contributivo, assicurativo e previdenziale) e per eventuali danni causati dal personale ai terzi.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato per l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Cooperative Sociali nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (codice ATECO: 88.91.00

- Attività di assistenza diurna per l'infanzia - codice CNEL T151), stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o condizioni retributive non inferiori ad esso. Tale obbligo vincola l'Appaltatore anche nel caso in cui lo stesso non aderisca ad associazioni di categoria o abbia da esse receduto ed indipendentemente dalla sua natura, dalla struttura e dimensioni e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Deve altresì:

- comunicare al Comune, prima dell'avvio del servizio, i nominativi del personale impiegato trasmettendo i titoli di studio e professionali richiesti in sede di gara. Per il personale di nuova assunzione o in caso di sostituzioni, l'Appaltatore deve trasmettere i nominativi e la documentazione attestante il possesso dei medesimi titoli di studio e professionali.
- garantire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa per le persone con situazione di svantaggio, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica e in ottemperanza all'Allegato II.3 del Codice.
- osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi e di igiene sul lavoro, le previdenze varie per infortuni, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori, nonché impegnarsi, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- adempiere a tutti gli obblighi di formazione ed informazione del proprio personale, ad imporre al medesimo il rispetto di tale normativa ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto. L'Appaltatore dovrà, in ogni momento ed a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto in proposito.
- dotare il personale di apposito cartellino identificativo nonché di strumento di rilevazione della presenza in servizio (badge o altro); le presenze dovranno essere, su richiesta, inviate dall'Appaltatore al Comune per i dovuti controlli;
- dotare il personale, in relazione alle mansioni espletate, di dispositivi di telefonia mobile e/o altra strumentazione per assicurare la corretta e tempestiva trasmissione di comunicazioni e informazioni, nonché controllo e monitoraggio del servizio;
- dotare il personale di Dispositivi di Protezione Individuale e idoneo vestiario, se richiesto dal Capitolato, in funzione della prestazione resa; le divise utilizzate per i servizi di somministrazione e di pulizia devono essere di colorazione visibilmente diversa, in conformità con quanto disposto dalle normative vigenti;
- garantire la partecipazione del proprio personale ad almeno 20 ore di formazione annua e la realizzazione di almeno 30 ore annue di attività non frontale (riunioni, incontri con le famiglie, laboratori ecc.) senza che ciò comporti oneri ulteriori per il Comune. L'Appaltatore è tenuto comunque a prevedere autonome forme di aggiornamento del personale, anche consentendo la partecipazione alle iniziative formative organizzate da Comune, senza ulteriori oneri a carico del Comune.

Art. 16 – Sede operativa e obblighi dell'Appaltatore nei confronti del Comune

Entro il termine perentorio di 30 giorni dall'aggiudicazione, l'Appaltatore si obbliga a istituire nel Comune di Vicenza una sede operativa che funga da punto di riferimento logistico e amministrativo per il Comune. Tale struttura dovrà essere operativa dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le ore 07:30 e le ore 17:00, al fine di garantire la massima tempestività nel coordinamento delle attività e nella risoluzione di eventuali problematiche. A tal fine deve rendere disponibile un cellulare di reperibilità da affidare, secondo le modalità previste dalla proposta progettuale, al Responsabile Tecnico-Amministrativo e/o al Coordinatore Pedagogico.

Entro il medesimo termine, l'Appaltatore è tenuto a comunicare formalmente al Comune l'indirizzo della sede, nonché i relativi recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica e PEC da utilizzare per le comunicazioni ufficiali.

L'Appaltatore nell'organizzazione e nello svolgimento dei servizi in oggetto ha l'obbligo di osservare integralmente quanto definito nel presente Capitolato speciale d'appalto. Deve inoltre:

- garantire lo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto conformemente a quanto indicato nell'offerta tecnica;
- svolgere il servizio con proprio personale, secondo quanto indicato agli articoli precedenti, sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità, in accordo con il Comune e il Coordinatore pedagogico comunale, organizzando la propria attività sulla base di una programmazione periodica e di specifici piani di lavoro individuali in conformità al progetto presentato e sempre garantendo il rapporto educatore/bambini previsto dalla vigente normativa regionale;
- consegnare al Comune, prima dell'avvio di ciascun anno educativo, l'elenco del personale che intende impiegare, specificando la tipologia di contratto applicata e la relativa qualifica, nonché il possesso dei requisiti specifici richiesti in sede di gara; in caso di variazione, il personale sostituito dovrà possedere i medesimi requisiti;
- garantire la continuità del servizio provvedendo alla sostituzione tempestiva del personale assente prima dell'inizio quotidiano del servizio;
- in caso di scioperi del personale dipendente dell'Appaltatore, lo stesso deve darne comunicazione all'ufficio comunale competente con un preavviso di almeno 48 ore, impegnandosi, comunque, a ricercare soluzioni alternative.
- comunicare i nominativi e i recapiti telefonici dei referenti per ogni singola sede di esecuzione del servizio;
- adottare ogni misura possibile per il contenimento del turn-over del personale impiegato, garantendo la stabilità lavorativa e la continuità pedagogica;
- provvedere a presentare una relazione tecnica sull'andamento dell'attività entro il 15 luglio di ciascun anno educativo, indicando anche il gradimento da parte dell'utenza rilevato attraverso appositi questionari;
- mantenere, nel caso di assenze giornaliere dei bambini iscritti, il personale in servizio, con la possibilità di dedicarsi a: osservazione – progettazione – documentazione;
- garantire anche nel mese di settembre, in concomitanza con gli inserimenti dei nuovi iscritti, tutto il personale educativo presente, in modo da favorire un'attenzione adeguata all'ambientamento di tutti i nuovi iscritti;

- assicurare tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale utilizzato nel servizio;
- acquistare ogni attrezzatura ludico-didattica non fornita dal Comune che l'Appaltatore ritiene opportuna per la realizzazione del Progetto educativo proposto in sede di gara;
- acquistare il materiale e i prodotti di pulizia;
- acquistare tutti i prodotti per l'igiene e la cura dei bambini: dermolatte, dermoliquido, creme, pannolini, ecc;
- non apportare, senza autorizzazione del Comune, modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti degli asili nido comunali; in difetto, l'eventuale ripristino della situazione iniziale è a carico dell'Appaltatore, fatti salvi eventuali danni o penali che saranno posti a carico del medesimo;
- garantire in qualsiasi momento l'accesso al personale comunale per verifiche o qualunque altra necessità collegata all'espletamento del servizio;
- organizzare e sovrintendere ai compiti collegati alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, individuando e comunicando al Comune le figure di RSPP e ASPP;
- garantire ogni altro obbligo richiamato nel presente Capitolato.

Nella fase propedeutica all'avvio del servizio, l'Appaltatore si impegna, su proposta del Comune, ad aderire ad attività di promozione, accompagnamento e conoscenza delle famiglie e dei bambini da prendere in carico, incentivando il rapporto di fiducia e collaborazione tra il personale e i genitori.

Poichè il servizio oggetto di appalto soddisfa un interesse generale e costituisce un diritto per la collettività esso è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto l'Aggiudicatario dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

Art. 17 – Clausole sociali e stabilità occupazionale

Ai sensi degli artt. 57 e 102 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Appaltatore si impegna a garantire, per l'intera durata del contratto, il rispetto delle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale, le pari opportunità e l'applicazione dei contratti collettivi di settore.

Al fine di garantire la stabilità occupazionale, l'Appaltatore subentrante ha l'obbligo di riassorbire prioritariamente, in relazione all'offerta tecnica proposta, il personale già impiegato nella gestione dei nidi oggetto d'appalto. L'operatore economico dovrà presentare nella busta amministrativa un piano dettagliato di riassorbimento del personale. Tale riassorbimento avverrà mediante l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, a condizione che il numero e la qualifica degli addetti siano compatibili con l'organizzazione aziendale dell'Appaltatore e con il fabbisogno richiesto dal nuovo assetto del servizio. In caso di mancato totale riassorbimento l'operatore economico dovrà fornire dettagliate motivazioni organizzative e tecnico-produttive.

Art. 18 – Obblighi del Comune

Il Comune mette a disposizione per l'espletamento del servizio e per l'intera durata contrattuale gli immobili sede dei Nidi Comunali, che vengono ceduti all'Appaltatore completi degli arredi e delle attrezzature necessari all'espletamento del servizio. Per gli stessi restano a carico del Comune la manutenzione straordinaria e ordinaria, fatte salve le piccole manutenzioni come meglio precisato al precedente art. 9.

Restano a carico del Comune:

- il pagamento di tutte le utenze (gas, energia elettrica, acqua, telefonia fissa) e della tassa sui rifiuti;
- la predisposizione dei piani di sicurezza per gli immobili assegnati;
- la manutenzione degli spazi esterni, la derattizzazione e disinfestazione da insetti, in coerenza con i contratti di servizio già in essere;
- la fornitura dei pasti e l'acquisizione delle derrate alimentari per la loro preparazione, nonché il trasporto dei pasti nelle ipotesi in cui è necessario;
- la fornitura, per ogni sede, di una stampante e un computer allestito con il necessario software e allaccio alla rete internet;

Il Comune inoltre:

- disciplina le ammissioni, le sostituzioni e le dimissioni dal Nido, stabilisce le rette e ne cura la riscossione;
- si occupa della richiesta di contributi e finanziamenti per i servizi 0-3 la cui titolarità resta di sua esclusiva pertinenza;
- è titolare della programmazione e del coordinamento delle attività di cui al sistema integrato 0-6;
- convoca il Coordinamento Pedagogico Territoriale di cui è capofila e ne gestisce il funzionamento;
- organizza i tavoli per la programmazione e la verifica annuale dei progetti di gestione di cui valuta l'aderenza alle linee guida;
- definisce, in collaborazione con le altre Agenzie educative, il piano della formazione permanente e ne cura la verifica in itinere;
- sovrintende al buon esito del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il cui nominativo verrà comunicato in fase di avvio dello stesso;
- paga il corrispettivo pattuito nelle modalità e scadenze come da contratto.

Art. 19 – Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore assume la piena ed esclusiva responsabilità per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, rispondendo direttamente della gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario, amministrativo e organizzativo. L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa, azione o danno, diretto o indiretto, avanzato da terzi in relazione a fatti, omissioni o inadempimenti occorsi nell'espletamento del servizio.

In particolare, l'Appaltatore risponde civilmente di ogni danno arrecato a persone (inclusi i minori accolti, il personale e i visitatori) o cose, causato da colpa o dolo del proprio personale, da carenze

organizzative o dall'utilizzo di attrezzature non idonee. Resta inteso che la responsabilità penale rimane personale ai sensi di legge, ma l'Appaltatore risponderà delle conseguenze civili e risarcitorie derivanti da reati commessi dal proprio personale nell'esercizio delle sue funzioni.

L'Appaltatore è costituito custode delle attrezzature e dei mezzi messi a disposizione dal Comune. Egli risponde della corretta conservazione e del diligente utilizzo degli stessi, nonché di eventuali danni derivanti da un uso improprio o dalla mancata segnalazione tempestiva di guasti o anomalie. Qualora i mezzi presentino vizi palesi al momento della consegna, l'Appaltatore è tenuto a verbalizzarli immediatamente; in difetto, gli stessi si presumono consegnati in perfetto stato di efficienza.

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza integrale di tutte le clausole del presente Capitolato, nonché di tutte le normative vigenti in materia di:

- Contratti di servizio e normativa sugli appalti;
- Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08);
- Contrattazione collettiva nazionale e territoriale di settore;
- Normativa in materia di sciopero;
- Normative igienico-sanitarie e di profilassi;
- Protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 - GDPR).

L'Appaltatore risponde altresì del danno all'immagine arrecato all'Amministrazione Comunale in conseguenza di gravi e accertati inadempimenti o fatti di cronaca imputabili a colpa o dolo del personale impiegato.

Art. 20 – Coperture assicurative

1. L'Appaltatore si obbliga a stipulare, presso una primaria compagnia assicurativa e a proprie spese, idonee polizze per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso i Prestatori di Lavoro (RCO), a copertura dei rischi connessi all'esecuzione del servizio e a garanzia dell'impegno di manleva di cui al precedente art. 19. Le polizze devono prevedere i seguenti massimali minimi e clausole specifiche:

20.1 - Responsabilità Civile verso Terzi R.C.T.

La garanzia deve prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (Euro cinque milioni/00), senza limitazioni per danni a persone o a cose. Clausole obbligatorie incluse:

- a) estensione della definizione di "Terzo": Ai fini della polizza RCT, devono essere considerati "terzi" tra loro e rispetto all'Appaltatore: i minori accolti, le loro famiglie, i visitatori, nonché i collaboratori a vario titolo, i volontari, gli stagisti e i tirocinanti, qualora non già garantiti dalla copertura RCO;
- b) responsabilità Civile Personale dei Dipendenti: copertura per i danni causati a persone e/o cose direttamente dai singoli operatori (educatori, ausiliari, ecc.) nell'esercizio delle loro funzioni;
- c) danni ai beni dell'Amministrazione: la polizza deve coprire i danni materiali e diretti causati ai locali, alle strutture e alle attrezzature di proprietà o nella disponibilità del Comune di Vicenza che l'Appaltatore ha in consegna o custodia per l'espletamento del servizio. Il sottolimito di garanzia non deve essere inferiore a € 40.000,00 per sinistro;
- d) rischio Locativo e Ricorso Terzi: l'assicurazione deve tenere indenne l'Appaltatore per la responsabilità civile derivante da incendio, esplosione o scoppio, sia per i danni ai locali avuti

in uso dal Comune (Rischio Locativo), sia per i danni propagatisi a proprietà di terzi (Ricorso Terzi), con un sottolimito di almeno € 500.000,00.

- e) RC Somministrazione: la garanzia deve coprire i danni (es. intossicazioni o reazioni allergiche) derivanti dalla somministrazione di cibi e bevande; l'assicurazione dovrà comprendere i danni cagionati entro un anno dalla somministrazione, avvenuti durante la validità della polizza.

20.2 - Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro R.C.O

La garanzia deve coprire la responsabilità dell'Appaltatore per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi al proprio personale, con i seguenti massimali minimi:

- a) per singolo sinistro: € 5.000.000,00 (cinque milioni/00);
- b) limite per singola persona coinvolta: € 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00).

Clausole obbligatorie:

- azioni di regresso: la polizza deve includere esplicitamente la copertura per le azioni di regresso esperite dall'INAIL e dall'INPS (ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965);
- definizione di dipendente: la copertura deve estendersi a tutti i lavoratori impegnati nel servizio, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (inclusi soci lavoratori, tirocinanti e stagisti).

Prima della sottoscrizione del contratto e dell'effettivo avvio del servizio, l'Appaltatore deve consegnare al Comune copia conforme delle polizze assicurative e la prova del pagamento del premio (quietanza).

2. Prima dell'inizio di ogni anno educativo, l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere le quietanze di rinnovo delle polizze per l'annualità successiva.

3. Il mantenimento delle coperture assicurative per tutta la durata dell'appalto è condizione essenziale del contratto. Pertanto:

- la mancata consegna delle polizze prima dell'avvio;
- oppure il mancato invio delle quietanze di rinnovo entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza o dalla richiesta formale del Comune;

comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti e darà facoltà al Comune di risolvere di diritto il contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., fermo restando l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 21 – Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara.

2. La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione ovvero sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

3. La garanzia deve contenere l'impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 117, qualora l'offerente risultasse Appaltatore.

4. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c.;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

5. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva, e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

6. La mancata presentazione della garanzia provvisoria è causa di esclusione dalla gara, fatto salvo quanto previsto in materia di soccorso istruttorio laddove la garanzia sia stata costituita in data anteriore alla scadenza del termine di presentazione ma non allegata.

Art. 22 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, l'Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. L'importo della garanzia è stabilito nella misura del 10% dell'importo contrattuale netto, fatti salvi i ricalcoli previsti dal comma 2 del medesimo articolo in caso di ribassi d'asta.

2. La garanzia può essere costituita, a scelta dell'Appaltatore, sotto forma di cauzione (versamento in contanti o titoli del debito pubblico) o di fideiussione bancaria o assicurativa, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice.

3. In caso di garanzia fideiussoria, il documento deve contenere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c.;
- l'impegno del garante a versare la somma garantita entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta del Comune, senza possibilità di opporre eccezioni, anche nel caso in cui l'Appaltatore si opponga al versamento o sia nel frattempo dichiarato insolvente o sottoposto a procedure concorsuali.

4. Ai sensi dell'art. 117 comma 6 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria. In tali casi, inoltre, l'ente appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione e di scorrere la graduatoria al fine di aggiudicare l'appalto, ovvero di indire una nuova gara. Per tutto quanto qui non espressamente richiamato, si applica l'art. 117 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

5. La garanzia è svincolata progressivamente a misura dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. Il residuo 20% è svincolato solo a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione.

6. La garanzia definitiva copre gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento, le penali non pagate e l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio in caso di risoluzione in danno. Qualora l'Amministrazione Comunale debba avvalersi della garanzia durante l'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è obbligato a reintegrarla entro 10 giorni lavorativi, pena la risoluzione del contratto.

Art. 23 – Divieto di subappalto e cessione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. La cessione del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice in materia di modifiche soggettive del contraente. È parimenti nullo l'accordo con cui si affidi a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o la prevalente esecuzione delle attività relative ai servizi ad alta intensità di manodopera, qual è il presente appalto.

2. In ragione di quanto sopra, e ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice (come modificato dal D.Lgs. 209/2024), la scelta di escludere il ricorso al subappalto per le prestazioni educative essenziali è determinata dalla peculiare natura dei servizi per la prima infanzia, ambito in cui l'identità dell'operatore economico non è considerata fungibile, bensì essenziale per l'omogeneità e la corretta attuazione del Progetto Pedagogico, che richiede una continuità educativa e una stabilità delle figure di riferimento che solo l'esecuzione diretta può garantire, evitando la frammentazione dei processi formativi e relazionali che il ricorso al subappalto potrebbe generare.

3. L'affidamento esclusivo delle attività principali all'aggiudicatario permette, infine, di mantenere un interlocutore unico e responsabile della selezione, della formazione permanente e della condotta del personale, tutelando l'integrità e la qualità del servizio offerto all'utenza e garantendo la piena tracciabilità delle responsabilità gestionali e pedagogiche.

Art. 24 – Pari opportunità, inclusione lavorativa e obblighi occupazionali

1. In attuazione dell'articolo 102 e dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto all'osservanza degli obblighi volti a promuovere le pari opportunità e l'inclusione lavorativa di giovani e donne. Come previsto dall'art. 57, in combinato disposto con l'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, trovano piena applicazione le disposizioni del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità) in merito alla certificazione di parità di genere. Ai sensi dell'art. 46-bis del medesimo Codice, tale certificazione attesta l'adozione di politiche inclusive, strutture organizzative equilibrate e prassi aziendali volte alla riduzione del divario di genere, in coerenza con la prassi UNI/PdR 125:2022. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del Codice dei contratti pubblici, sussiste l'obbligo di assunzione da parte degli operatori economici, tra gli altri, dell'impegno a garantire le pari opportunità di genere. Pertanto, l'operatore economico, in relazione al numero dei propri dipendenti, deve adempiere a quanto richiesto e in particolare:

	Clausola	Penalità
a) Rapporto sulla situazione personale per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti (par. 2 linee guida - comma 1, art. 1, allegato II.3 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)	Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità , ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.	A pena di esclusione
b) Relazione di genere sulla	Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto	Penalità da escutere

<p>situazione del personale maschile e femminile per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale (par. 2 linee guida- comma 2, art. 1, allegato II.3 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)</p>	<p>legislativo 31 marzo 2023, n. 36, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.</p> <p>L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti ai contratti riservati di cui all'art.61 del D.Lgs 36/2023.</p>	<p>tramite la polizza fidejussoria della rata a saldo</p> <p>Violazioni:</p> <p>a) ritardo di massimo 30 giorni, oltre i 6 mesi, nella consegna delle relazioni obbligatorie: penale del 0,5% del contratto.</p> <p>b) mancata trasmissione delle relazioni obbligatorie: penale del 1% del contratto e impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi a ulteriori procedure di affidamento.</p>
<p>c) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (par. 2 linee guida - comma 3, art. 1, allegato II.3 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36</p>	<p>Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.</p> <p>La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui al comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.</p> <p>Ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.</p>	<p>A pena di esclusione/penalità da escutere tramite la polizza fidejussoria della rata a saldo</p> <p>Violazioni:</p> <p>a) ritardo di massimo 30 giorni nella consegna delle relazioni obbligatorie: penale del 0,5% del contratto;</p> <p>b) mancata trasmissione delle relazioni obbligatorie: penale del 1% del contratto e impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi a ulteriori procedure di affidamento</p>
<p>d) Rispetto degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (par. 2 linee guida – comma 4, art. 1 allegato II.3, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)</p>	<p>Costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.</p>	<p>A pena di esclusione</p>

Art. 25 – Verifica di conformità

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto è soggetta a verifiche periodiche e alla verifica di conformità finale, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Tali verifiche sono dirette ad accertare il pieno rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative del

servizio, nonché il raggiungimento degli obiettivi pedagogici e dei tempi di esecuzione stabiliti dal presente Capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara.

2. Il Comune, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), effettua controlli in corso d'opera volti a verificare la corretta gestione del servizio di asilo nido, con particolare riguardo ai parametri igienico-sanitari e al mantenimento dei rapporti educatore/bambino.

3. Per i pagamenti in corso d'opera, il DEC emetterà apposita attestazione di regolare esecuzione periodica (mensile).

4. L'esito negativo della verifica di conformità comporta l'obbligo per l'Appaltatore di porre rimedio alle inadempienze contestate entro il termine assegnato, ferma restando l'applicazione delle penali previste o la risoluzione del contratto nei casi più gravi.

5. Al termine del periodo contrattuale, o in caso di risoluzione anticipata, il Comune procede all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità finale. Il rilascio di tale certificato è condizione necessaria per lo svincolo della garanzia definitiva e per il pagamento dell'ultima fattura.

Art. 26 – Qualità del servizio e gestione dei reclami

1. Al fine di garantire i più elevati standard qualitativi e il massimo gradimento delle famiglie, il Comune monitora costantemente l'erogazione del servizio, anche attraverso forme di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza.

2. In caso di formale reclamo, presentato per iscritto dagli utenti (genitori/tutori) al Comune di Vicenza, lo stesso effettua una valutazione preliminare. Qualora quanto segnalato configuri un potenziale inadempimento degli obblighi contrattuali, il Comune provvede a inoltrare formalmente la contestazione all'Appaltatore a mezzo PEC, attivando la procedura di cui all'art. 27.

3. L'Appaltatore è tenuto a istituire e mantenere un Registro (anche in formato digitale), costantemente aggiornato, nel quale annotare tutte le segnalazioni ricevute direttamente o trasmesse dal Comune, con l'indicazione delle misure correttive adottate per evitare il ripetersi del disservizio.

4. L'esito dei reclami e la frequenza delle segnalazioni fondate saranno valutati dal Comune ai fini:

- della verifica di conformità periodica;
- dell'applicazione delle penali previste dall'art. 28 del presente Capitolato;
- della risoluzione del contratto, nei casi di gravi e reiterate lamentele che pregiudichino la fiducia nell'ente gestore, ai sensi dall'art. 29 del presente Capitolato;
- delle opzioni di proroga contrattuale di cui al precedente art. 3.

Art. 27 – Contestazioni

1. Qualora sia accertata la violazione di obblighi derivanti da disposizioni normative, dalle clausole del presente Capitolato, dal Contratto o dall'offerta presentata in sede di gara, il Comune procede alla contestazione formale dell'inadempimento all'Appaltatore.

2. La contestazione è inviata per il tramite del Direttore dell'Esecuzione (DEC) o del Responsabile Unico del Progetto (RUP) a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC). La nota di contestazione deve indicare con precisione l'inadempimento riscontrato e, ove possibile, il termine entro il quale l'Appaltatore deve conformare la propria attività agli obblighi contrattuali.

3. In ossequio al principio del contraddittorio e in conformità all'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte, a mezzo PEC, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.
4. Qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute accoglibili, ovvero nel caso di inutile decorso del termine assegnato, il Comune, previa valutazione della gravità dell'inadempimento, procederà:
- all'applicazione delle penali previste dal successivo art. 28;
 - all'esecuzione in danno dell'Appaltatore, laddove ne ricorrano i presupposti e l'urgenza;
 - alla risoluzione del contratto ai sensi dall'art. 29 del presente Capitolato.
5. Il RUP comunica l'esito del procedimento all'Appaltatore entro il termine di 30 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni o dalla scadenza del termine per la loro presentazione. L'eventuale provvedimento di applicazione della penale o di risoluzione costituisce titolo per la trattenuta sulle somme dovute all'Appaltatore o per l'eventuale escussione della garanzia definitiva.

Art. 28 – Penali e sanzioni

1. Ove l'Appaltatore non si attenga agli obblighi imposti per legge e regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuto al pagamento di una penalità che varia, a seconda della gravità, da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 2.000,00. Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Comune si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al presente articolo in caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni. L'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno, né pregiudica la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 29.
2. L'iter di irrogazione segue la procedura di contraddittorio prevista dall'art. 27. Una volta divenuto definitivo il provvedimento, l'Appaltatore dovrà corrispondere l'importo entro 30 giorni. In difetto, il Comune procederà prioritariamente mediante compensazione sulle fatture in pagamento o, in subordine, mediante escussione della garanzia definitiva, che dovrà essere reintegrata dall'Appaltatore entro 15 giorni a pena di risoluzione.
3. La misura complessiva delle penali non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale. Qualora l'ammontare delle penali applicate superi tale soglia, o comunque qualora l'inadempimento sia reiterato o tale da pregiudicare la qualità del servizio, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento.
4. Le fattispecie soggette a penale sono così individuate:

	Tipologia di violazione	Penale
a.	Ritardo nella consegna di documentazione obbligatoria (certificati, DUVRI, polizze, flussi finanziari)	€ 50,00 / giorno
b.	Comportamento scorretto/sconveniente del personale verso l'utenza (con obbligo di sostituzione alla 2ª recidiva)	€ 200,00 / evento
c.	Mancata o ritardata sostituzione di personale assente, con pregiudizio della continuità del servizio	€ 100,00 / giorno
d.	Utilizzo di prodotti per la pulizia non conformi (CAM o specifiche)	€ 200,00 / evento
e.	Condizioni igieniche carenti /mancato cambio della biancheria secondo la periodicità stabilita	€ 100,00 / evento

f.	Inosservanza dei rapporti numerici educatore/bambino prescritti dalla normativa regionale e dal capitolato	€ 1.000,00 / giorno
g.	Utilizzo di personale con titoli di studio difformi o privo della formazione obbligatoria (es. HACCP, sicurezza)	€ 500,00 / caso
h.	Grave negligenza nei doveri di vigilanza e sorveglianza dei minori	€ 2.000,00 / evento
i.	Mancato rispetto del monte ore settimanale (educativo e ausiliario) offerto in gara	€ 1.000,00 / giorno
j.	Gravi carenze igienico-sanitarie tali da compromettere la salubrità degli ambienti	€ 1.000,00 / evento
k.	Ritardata apertura del servizio rispetto all'orario stabilito (ore 07:30)	€ 200,00 / ora o fraz.
l.	Difformità nell'attuazione del Progetto Pedagogico o delle attività integrative offerte	€ 300,00 / evento
m.	Interruzione ingiustificata del servizio non dovuta a forza maggiore	€ 1.500,00 / giorno
n.	Altre violazioni degli obblighi contrattuali non specificamente elencate	€ 500,00 / evento

5. Qualora la violazione di cui alle lettere f), g), h), j) comporti rischi immediati per l'incolumità dei minori, il Comune si riserva di sospendere cautelativamente il servizio o di procedere all'esecuzione in danno di singole prestazioni, addebitando i costi all'Appaltatore.

6. In caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 24, si applicano le penali di cui all'Allegato II.3 Dlgs 36/2023, art. 1 commi 2,3,4,.

6. In caso di contestuale violazione di più obblighi, le penali sono tra loro cumulabili, fermo restando il limite massimo di cui al comma 3. Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a cause di forza maggiore dimostrate.

Art. 29 – Risoluzione e recesso del contratto

1. Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore accetta incondizionatamente ogni clausola del presente Capitolato, rinunciando a sollevare eccezioni su difficoltà esecutive che non siano derivanti da forza maggiore documentata.

2. il Comune può risolvere il contratto in qualunque momento qualora si verificano le ipotesi previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. Per i casi di grave inadempimento, si applicherà il procedimento di contestazione di cui all'art. 33, in conformità all'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice.

3. Il Comune, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa), si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, mediante semplice comunicazione scritta via PEC, al verificarsi delle seguenti fattispecie, che le parti concordano nel definire come gravi inadempimenti :

- mancata sostituzione del personale dopo la seconda contestazione per comportamento scorretto verso l'utenza o per accertata inidoneità psico-fisica;
- reiterazione (oltre 2 volte) di gravi carenze igienico-sanitarie nei locali o nelle attrezzature;
- violazione del rapporto educatore/bambino per più di 2 volte, o mancata sostituzione immediata di operatori assenti che pregiudichi la sicurezza dei minori;

- accertamento di episodi di abbandono della vigilanza o grave negligenza nella sorveglianza dei minori che ne metta a rischio l'incolumità fisica;
- accertamento di frode, gravi dichiarazioni mendaci o gravi inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni;
- ingiustificata interruzione, sospensione o abbandono del servizio, anche parziale, per un periodo superiore a 24 ore;
- accertata tossinfezione alimentare dovuta a colpa dell'Appaltatore;
- grave e reiterato inadempimento agli obblighi retributivi, previdenziali o assicurativi verso il personale impiegato;
- gravi violazioni documentate delle norme in materia di trattamento dati (GDPR) o di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08).

4. L'eventuale tolleranza del Comune rispetto a precedenti inadempimenti non costituisce rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa. Resta salva, in ogni caso, la risoluzione per eccessiva onerosità o per mutuo dissenso, nonché la risoluzione per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del c.c..

5. In caso di risoluzione imputabile all'Appaltatore:

- il Comune incamera l'intera garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;
- il Comune ha facoltà di sospendere ogni pagamento in pendenza di accertamento dei danni;
- l'Appaltatore è obbligato, se richiesto, a proseguire il servizio alle medesime condizioni per il tempo strettamente necessario (massimo 6 mesi) al subentro del nuovo gestore.

6. Il Comune può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., previo pagamento delle prestazioni eseguite e del decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

7. In caso di risoluzione, il Comune potrà scorrere la graduatoria della gara originaria ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., interpellando i concorrenti idonei per la stipula di un nuovo contratto alle condizioni proposte in sede di offerta.

Art. 30 – Spese contrattuali e tracciabilità dei flussi

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione, registrazione e repertoriazione del contratto, incluse le imposte e le tasse previste dalla normativa vigente, senza diritto a rivalsa alcuna nei confronti del Comune.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese di bollo per le fatture (ove dovuto) e per tutti gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio, nonché i diritti di segreteria e ogni altro onere accessorio.

3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 10 agosto 2010 n. 136 e ad adempiere a tutte le obbligazioni previste a suo carico. Il mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari comporta ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della Legge 136/10 la nullità del contratto. Le movimentazioni finanziarie di qualsiasi importo devono essere eseguite con mezzi di pagamento che ne consentano in ogni caso la tracciabilità, per questo i pagamenti devono essere unicamente effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; fanno eccezione le spese giornaliere di minuta gestione di importo inferiore ad € 1500.

Ai sensi dell'art. 3 comma 9 della legge 10 agosto 2011 n. 136, il mancato utilizzo dei suddetti strumenti finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 31 – Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. e Reg. Ue n.2016/679 (GDPR)

Il Comune di Vicenza, nella persona del Titolare, informa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 e s.m.i. e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) che:

1. Titolare del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati - Delegato al trattamento

Il Titolare del Trattamento è il Sindaco pro tempore del Comune di Vicenza con sede in Corso A. Palladio 98, 36100 Vicenza.

2. Finalità e durata del trattamento

I dati personali sono utilizzati dal Comune nell'ambito del procedimento di cui trattasi e saranno conservati a norma di legge.

I dati saranno trattati con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per la stipula del contratto.

3. Modalità del trattamento

I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

4. Ambito di comunicazione

I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati saranno diffusi esclusivamente per quanto previsto dalla normativa in tema di trasparenza (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e s.m.i).

5. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

All'interessato è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Servizio Informatico Comunale del Comune di Vicenza (Corso Palladio, 98 - 36100 Vicenza).

6. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dpo@comune.vicenza.it

Art. 32 – Responsabile del trattamento dei dati personali (art. 28 Reg. Ue 2016/679)

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali, si avvarrà dell'Appaltatore in qualità di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, in relazione ai dati personali che saranno da esso trattati per l'espletamento del servizio.

2. L'Appaltatore è tenuto a conoscere e rispettare tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento, impegnandosi a vigilare sull'operato dei soggetti da esso autorizzati al trattamento e di eventuali propri sub-responsabili del trattamento.
3. È fatto divieto all'Appaltatore ed al personale da esso impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento della attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.
4. Il trattamento dei dati da parte dell'Appaltatore in qualità di Responsabile del trattamento rappresenta condizione imprescindibile per l'espletamento del contratto. In caso di mancata accettazione il Comune, constatata l'impossibilità di affidare il servizio all'operatore selezionato, procederà ad affidare l'appalto al soggetto nella successiva posizione nella graduatoria di aggiudicazione.
5. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile, deve garantire la formazione specifica dei propri dipendenti sul trattamento dei dati dei minori e assicurare che l'accesso alle informazioni sensibili (cartelle sanitarie, diete speciali) sia limitato ai soli incaricati autorizzati.
6. L'Appaltatore si impegna a gestire con la massima sensibilità e cautela l'immagine dei minori accolti nelle strutture. È fatto divieto assoluto di effettuare fotografie, riprese video o registrazioni audio dei bambini, a meno che tali attività non siano strettamente necessarie per la documentazione delle attività didattiche e pedagogiche. In ogni caso, tali riprese devono essere state preventivamente autorizzate dal Comune e supportate dal consenso scritto dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. È inoltre severamente vietata qualsiasi forma di diffusione o pubblicazione di tali materiali (inclusa la pubblicazione su social network, siti web o materiale promozionale dell'impresa) senza una specifica autorizzazione scritta da parte del Comune. Al termine del contratto, tutti i supporti contenenti immagini di minori dovranno essere consegnati al Comune o distrutti in modo sicuro.
7. Il Progetto pedagogico-didattico, il modello organizzativo e i materiali didattici prodotti durante l'esecuzione del servizio sono considerati patrimonio condiviso. Mentre l'Appaltatore ne rimane l'autore, il Comune di Vicenza acquisisce il diritto di utilizzare tali materiali in modo perpetuo e gratuito per le proprie finalità istituzionali, di studio o di promozione del sistema educativo cittadino. Parallelamente, l'Appaltatore è tenuto a mantenere il più stretto riserbo su tutte le informazioni tecniche, metodologiche e gestionali di cui verrà a conoscenza durante il rapporto con il Comune, impegnandosi a non divulgarle a terzi o a utilizzarle per scopi estranei alle finalità del presente appalto.
8. La violazione delle disposizioni in materia di riservatezza e trattamento dati dei minori è considerata grave inadempimento e può comportare, previa contestazione, l'immediata risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 29, fermo restando l'obbligo di risarcimento del danno d'immagine arrecato al Comune e le responsabilità civili e penali previste dalla legge.

Art. 33 – Risoluzione delle controversie e foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'appalto e che le parti non siano riuscite a definire in via bonaria, la competenza spetta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
2. Il Foro competente in via esclusiva per ogni eventuale controversia è quello di Vicenza.

Art. 34 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, dal Bando di gara o dalle clausole contrattuali, si fa rinvio alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici) e, per quanto non derogato da quest'ultimo, alle norme del c.c..
2. Sono inoltre richiamate, per quanto di competenza, le normative regionali in materia di servizi alla prima infanzia (L.R. Veneto n. 22/2002 e s.m.i.) e le prescrizioni vigenti in materia di igiene, sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.